

AVCP: solo i lavori nella categoria OG11 per la qualificazione nella stessa categoria

### **1. Comunicato n. 80/2013**

Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, ha pubblicato sul proprio sito il Comunicato alle SOA n. 80 del 27 marzo scorso, che analizza l'articolo 79, comma 16, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici (1), concernete il nuovo regime per la qualificazione nella categoria OG11, relativa agli impianti tecnologici.

Il Comunicato fa espresso richiamo ad un'altra pronuncia che la stessa Autorità aveva indirizzato alle SOA lo scorso 19 dicembre, al fine di chiarire le modalità di "valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella categoria OG11" (2).

Ad integrazione di quanto stabilito sull'argomento OG 11, l'Autorità è, quindi, intervenuta nuovamente sull'argomento con una serie di indicazioni interpretative, che devono ritenersi applicabili a tutti i contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del citato Regolamento.

### **2. Requisiti di ordine speciale previsti**

In merito al riconoscimento della categoria OG11 l'Autorità aderisce ad un'interpretazione volta a meglio circoscrivere i requisiti di qualificazione. Le SOA devono, infatti, *verificare il possesso dei soli requisiti di "idoneità tecnica"* di cui al comma 5, lett. b) ("*importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria*") e lett. c) ("*importo lavoro/i di punta in categoria*"), *non anche di requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione* ossia la cifra d'affari in lavori, l'attrezzatura tecnica ed il costo del personale.

In altre parole, sarà riconosciuta la categoria OG11 qualora siano presenti entrambe le seguenti condizioni:

a) *l'importo complessivo dei lavori eseguiti non sia inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30; l'impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11 (dell'art. 79, comma 5, lettera "b"),*

b) *l'importo del lavoro o dei lavori di punta riguardi esclusivamente l'esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l'OG11 (quindi non anche della stessa OG11 nel suo complesso); l'impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali (art. 79, comma 5, lettera "c").*

### **3. CEL in OG11**

In relazione a tali requisiti, le imprese sono tenute ad esibire certificati di esecuzione dei lavori (CEL) rilasciati *nella sola categoria OG11*, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all'esecuzione di singoli impianti tecnologici.

Non risulta, pertanto, consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30, anche quando queste siano tutte e tre presenti sullo stesso certificato.

Al riguardo, è opportuno che le imprese, preliminarmente alla qualificazione SOA, verifichino che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, siano correttamente redatti dalla stazione appaltante, dovendo questi riportare sia l'importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, sia la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche.

Per i certificati rilasciati ai sensi dell'allegato "A" del D.P.R. n. 34/2000, permane, invece, la suddivisione convenzionale dei certificati in OG11, che con riferimento alle categorie OS3, OS28 e OS30 sono utilizzabili per la qualificazione nelle percentuali, rispettivamente, del 20/40/40 (3)

- 1) D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010
- 2) Comunicato n. 76/2012
- 3) Art. 357, comma 14-bis del citato regolamento n. 207/2010).

---

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Lucia Zedda